

**Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 457/2013/R/GAS**

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013  
280/2013/R/GAS**

**MODALITÀ ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, IN TEMA DI CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA GAS AI CLIENTI FINALI NON DOMESTICI**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 giugno 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 giugno 2007, n. 144/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 e s.m.i, istitutiva dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'Allegato A "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/gas 64/10;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" (di seguito: Codice di condotta commerciale);

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com di “Attuazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas delle attività di cui agli articoli 7, comma 6, e 44, comma 4, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 mediante l’avvalimento della società Acquirente Unico S.p.A.”.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- il decreto legislativo 93/11, a modifica dell’articolo 22 del decreto legislativo 164/00, stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni riportate nel precedente punto;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 trovano conferma nell’attuale assetto di tutele definito dall’Autorità con il TIVG ai sensi del quale (comma 3.2) ciascun venditore è tenuto ad offrire ai clienti vulnerabili, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela erogato alle condizioni economiche definite dall’Autorità (di seguito: condizioni economiche di tutela);
- in particolare, ai sensi dell’articolo 4 del TIVG, hanno diritto al servizio di tutela:
  - a) i clienti finali domestici con riferimento a:
    - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
    - ii. ciascun punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
  - b) i clienti finali non domestici con riferimento a:
    - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
    - ii. ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
- con decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che “*per i soli clienti domestici*”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- in conseguenza della predetta modifica, e fatte salve eventuali diverse decisioni in sede di conversione del decreto-legge 69/13, l’obbligo di offerta delle condizioni economiche di tutela previsto dal TIVG riguarda solo i clienti finali domestici e non più quei clienti richiamati alla precedente lettera (b).

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la restrizione dell'ambito dei clienti finali aventi diritto al servizio di tutela, introdotta dal decreto-legge 69/13, fa venir meno il diritto dei clienti non domestici di beneficiare per disposto normativo della tutela in termini di prezzo assicurata dalla regolazione dell'Autorità;
- la predetta modifica legislativa pone un duplice ordine di problemi, in quanto, in primo luogo, la sua effettiva attuazione potrebbe trovare un ostacolo nei contratti di fornitura tuttora in essere eseguiti o conclusi con clienti finali non domestici ai sensi del comma 3.2 del TIVG, i quali contratti, in assenza di clausole che ne consentano la risoluzione o la modifica, potrebbero vincolare il fornitore a praticare i prezzi regolati dall'Autorità per un periodo potenzialmente indefinito;
- in secondo luogo, l'effettiva attuazione delle nuove previsioni normative pone l'esigenza di assicurare una adeguata informazione al cliente finale non domestico che sino a oggi ha beneficiato delle condizioni economiche di tutela;
- le predette esigenze rilevano, potendo trovare adeguata tutela, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 481/95, il quale attribuisce all'Autorità, tra l'altro, il potere di:
  - emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, potendo l'Autorità, in tal modo, integrare il contenuto dei contratti conclusi tra venditori e clienti finali;
  - assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi e pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- l'adozione dei predetti interventi, in ragione delle esigenze sopra descritte, riveste particolare urgenza ed il tempo necessario per gli adempimenti procedurali previsti dalla deliberazione GOP 46/09, se compiuti, potrebbero procrastinare l'effettiva attuazione delle modifiche legislative introdotte in via d'urgenza con il decreto-legge 69/13.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario adeguare le disposizioni del TIVG al nuovo contesto normativo prevedendo che, fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla legge di conversione del decreto-legge 69/13, ciascun venditore non sia più tenuto ad offrire ai clienti finali non domestici, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela erogato alle condizioni economiche definite dall'Autorità;
- sia altresì opportuno adottare, in via d'urgenza, disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione delle modifiche introdotte dal predetto decreto-legge e al contempo garantire una adeguata informativa ai clienti finali non domestici interessati da tali modifiche;
- a tal fine, sia opportuno, in primo luogo, prevedere che le controparti di contratti di fornitura in essere con clienti finali non domestici conclusi o comunque eseguiti ai sensi del comma 3.2 del TIVG, dispongano di strumenti certi per sciogliere il vincolo contrattuale, permettendo inoltre al cliente finale di essere previamente informato della cessazione del servizio di tutela e di disporre degli elementi informativi adeguati e di una tempistica congrua per la valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato;

- a tal fine, e fatto comunque salvo diverso accordo tra le parti, sia opportuno:
  - a) confermare il diritto del cliente finale non domestico di recedere con preavviso non superiore a tre mesi, come già previsto dalla deliberazione 144/07 (articolo 4, comma 4.2, Allegato A);
  - b) riconoscere anche al venditore il diritto di recedere con preavviso non inferiore a sei mesi, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 144/07 (articolo 6 Allegato A) per il caso di recesso del venditore da contratti conclusi nel c.d. libero mercato;
  - c) riconoscere al venditore anche la facoltà di proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura applicate (*ius variandi*), secondo le modalità e nei termini previsti dal Codice di condotta commerciale (articolo 13);
- sia, in secondo luogo, opportuno prevedere che, con l'atto con cui esercita il predetto diritto di recesso ovvero lo *ius variandi*, il venditore comunichi al cliente:
  - a) che, per effetto del decreto-legge 69/13, il cliente non fa più parte dell'insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela;
  - b) che dalla data in cui il contratto sarà risolto per effetto del recesso, esercitato dal venditore ovvero dal cliente finale che intenda rifiutare l'offerta di variazione unilaterale del contratto, non avrà più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall'Autorità;
  - c) che dovrà pertanto, entro tale data, stipulare un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero; nel caso in cui la comunicazione sia compiuta in occasione dell'esercizio del recesso da parte del venditore, essa dovrà ricordare al cliente finale che, ai fini della conclusione di un contratto a condizioni di mercato libero, ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a 3 mesi;
  - d) che in difetto di quanto indicato nella precedente lettera c), saranno attivati i servizi di ultima istanza previsti dal TIVG;
  - e) nel caso in cui la comunicazione sia compiuta in occasione dell'esercizio del recesso da parte del venditore, essa potrà contenere l'illustrazione di eventuali nuove condizioni economiche e contrattuali offerte conformemente a quanto previsto dal Codice di condotta commerciale;
  - f) un numero di contatto dell'impresa e dello Sportello al fine di ricevere ulteriori informazioni;
- sia infine opportuno prevedere che, qualora non eserciti il diritto di recesso o lo *ius variandi* entro 31 dicembre 2013, il venditore sia comunque tenuto a fornire al cliente finale le informazioni relative al venir meno del regime di tutela e alle facoltà delle parti di sciogliere il contratto e del modificarne una o più previsioni;
- nonostante l'urgenza della misura, assicurare comunque la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione GOP 46/09, in particolare fissando, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A di tale deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di adeguare le disposizioni di cui al TIVG alle previsioni di cui al decreto-legge 69/13 prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del TIVG si applichino esclusivamente ai clienti finali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
2. di prevedere, con riferimento ai contratti di fornitura di gas naturale attualmente in essere con clienti finali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) del TIVG, conclusi o comunque eseguiti ai sensi del comma 3.2 del medesimo TIVG, e fatto salvo diverso accordo tra le parti, che:
  - a) il cliente finale possa recedere unilateralmente con il preavviso previsto in contratto e comunque non superiore a 3 mesi;
  - b) il venditore possa recedere unilateralmente con un preavviso di almeno 6 mesi;
  - c) il venditore possa proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di condotta commerciale;
3. di prevedere che, all'atto dell'esercizio del diritto di recesso, di cui al punto 2, lettera b), il venditore:
  - a) definisca, qualora intenda proporre ai suddetti clienti nuove condizioni economiche, le offerte che intende effettuare a decorrere dalla data di efficacia del recesso;
  - b) trasmetta al cliente finale controparte una comunicazione che informi il medesimo cliente:
    - i. che, per effetto del decreto-legge 69/13, il cliente non fa più parte dell'insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela;
    - ii. che dalla data di efficacia del recesso non avrà più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall'Autorità;
    - iii. che deve pertanto, entro tale data, stipulare un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero potendo comunque il cliente finale, ai fini della conclusione di un contratto a condizioni di mercato libero, recedere con il preavviso previsto in contratto e comunque non superiore a 3 mesi;
    - iv. le nuove condizioni eventualmente offerte dal medesimo venditore, nel caso in cui quest'ultimo decida di continuare a servire il cliente e nel caso in cui il medesimo cliente non abbia individuato un altro fornitore;
    - v. l'illustrazione, conformemente a quanto previsto dal Codice di condotta commerciale, delle nuove condizioni economiche e contrattuali eventualmente offerte;
    - vi. che, nei casi in cui il venditore decida di non continuare a servire il cliente e nel caso in cui il medesimo cliente non abbia individuato un altro fornitore nei termini previsti, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVG;
    - vii. un numero di contatto dell'impresa e un numero di contatto dello Sportello al fine di ricevere ulteriori informazioni;
4. di prevedere che, all'atto della comunicazione di variazione unilaterale di cui al precedente punto 2, lettera c), il venditore comunichi al cliente, oltre a quanto

previsto dal Codice di condotta commerciale, le informazioni di cui ai precedenti punti i) e vii), evidenziando inoltre al cliente che:

- non avrà più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall'Autorità;
- qualora entro la data di perfezionamento del recesso non avrà stipulato un nuovo contratto di fornitura, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVG;

5. di prevedere comunque che, qualora non eserciti il diritto di recesso o lo *ius variandi* di cui al precedente punto 2, lettere b) e c), entro il 31 dicembre 2013, il venditore comunichi, entro il 31 marzo 2014, a ciascun cliente controparte del contratto interessato, oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti i) e vii) e alle condizioni economiche applicate ai sensi del contratto in essere, che:

- il cliente finale ha diritto a recedere dal contratto con il preavviso previsto in contratto e comunque non superiore a 3 mesi;
- il venditore ha diritto di recedere con preavviso di almeno 6 mesi, e il diritto di variare le condizioni contrattuali ed economiche applicate, secondo quanto previsto dal Codice di condotta commerciale;
- in caso di scioglimento del contratto, il cliente finale non avrà più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall'Autorità;

5bis. di prevedere inoltre che, nel caso di rinegoziazione tra cliente finale e venditore, quest'ultimo provveda ad informare il cliente finale interessato circa il venir meno del regime di tutela e, nel caso in cui a seguito di rinegoziazione sia applicato un prezzo pari alle condizioni economiche di tutela in virtù dell'autonomia delle parti, circa la struttura delle nuove componenti del servizio di tutela;

6. i soggetti interessati hanno la facoltà di far pervenire all'Autorità ([mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)) le proprie osservazioni in merito alle misure di cui ai punti precedenti, entro e non oltre il 31 luglio 2013, le quali osservazioni saranno valutate dall'Autorità, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione GOP 46/09, al fine di sue eventuali adeguamenti e integrazioni;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*